

## Delibera n° 578

Estratto del processo verbale della seduta del  
**8 aprile 2016**

**oggetto:**

APPROVAZIONE ACCORDO DD. 9.3.2016 CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Debora SERRACCHIANI</b>  | Presidente      | assente  |
| <b>Sergio BOLZONELLO</b>    | Vice Presidente | presente |
| <b>Loredana PANARITI</b>    | Assessore       | assente  |
| <b>Paolo PANONTIN</b>       | Assessore       | presente |
| <b>Francesco PERONI</b>     | Assessore       | presente |
| <b>Mariagrazia SANTORO</b>  | Assessore       | presente |
| <b>Cristiano SHAURLI</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Maria Sandra TELESCA</b> | Assessore       | presente |
| <b>Gianni TORRENTI</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Sara VITO</b>            | Assessore       | presente |

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

**Premesso** altresì che:

- il vigente Accordo Collettivo Nazionale, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è stato reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2- nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

- in data 8 luglio 2010 è stato, inoltre, reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2 – nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138, l'ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

**Rilevato** inoltre che l'assetto costituzionale delle autonomie, conseguente alla riforma costituzionale di cui alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha attribuito potestà legislativa concorrente alle Regioni in materia di tutela della salute, ha modificato il sistema della contrattazione collettiva riservando:

- alla negoziazione nazionale, la definizione degli aspetti generali del rapporto convenzionale, della struttura del compenso nonché le funzioni ed i compiti dei medici pediatri di libera scelta, i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza, la compatibilità economica connessa agli incrementi da riconoscere ai medici pediatri di libera scelta in occasione dei rinnovi contrattuali, la responsabilità delle Regioni e delle ASS per la piena applicazione dell'ACN;
- alla negoziazione regionale, ampi margini d'intervento, anche innovativo nell'individuazione degli obiettivi di salute, delle modalità organizzative e della gestione dei servizi in coerenza alla programmazione regionale, mentre alla contrattazione aziendale è demandata la definizione dei progetti e delle attività correlati ai suddetti obiettivi necessari all'attuazione della programmazione regionale, nel rispetto delle diverse peculiarità locali;

**Atteso** che gli articoli 4 e 14 dell'ACN definiscono gli ambiti e i contenuti demandati alla negoziazione regionale;

**Atteso** che in data 11 marzo 2011 è stato stipulato in via definitiva l'Accordo integrativo regionale dei medici pediatri di libera scelta sulla base della preintesa approvata con DGR n. 338 del 25.2.2011;

**Preso atto** dell'esigenza di:

-dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 58 bis e 58 ter dell'ACN nonché del punto 9, dell'AIR 11.3.2011, attraverso la realizzazione del progetto dematerializzata Friuli Venezia Giulia;

-integrare l'AIR 11.3.2011, dando applicazione al comma 11 dell'art. 31 dell'ACN, definendo la percentuale del compenso previsto dai relativi articoli dell'ACN da riconoscere ai pediatri di libera scelta, per l'effettuazione delle prestazioni professionali indispensabili, in occasione dello sciopero della categoria;

-integrare l'AIR 11.3.2011, al punto 3.6, con alcune precisazioni sul mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni di cui all'art. 41 dell'ACN;

**Dato atto** che in data 9 marzo 2016, nella seduta del Comitato permanente regionale ex art. 24 dell'ACN, l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio

sanitaria, politiche sociali e famiglia e le Organizzazioni sindacali FIMP e CIPE sono addivenute alla stipula dell'allegato Accordo, che fa parte integrante del presente provvedimento, relativo ai seguenti istituti contrattuali:

1. Progetto dematerializzata FVG;
  2. Esercizio del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione (art. 31 ACN);
  3. Integrazione AIR 11.3.2011
- 3.6. Mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni (art. 41);

**Viste** le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2559, del 22.12.2015, "LR 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016: approvazione definitiva";
- n. 349, del 4.3.2016, "LR 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione annuale 2016 del Servizio sanitario regionale";

**Dato atto** che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'allegato Accordo, per quanto attiene al punto 1. Progetto dematerializzata FVG, si provvede con quota parte del finanziamento relativo agli "accordi contrattuali" dell'esercizio 2016 risorse sovra-aziendali, di cui all'allegato 3 della DGR n. 349 del 4.3.2016;

**Dato atto** che per quanto attiene all'applicazione dei punti 2 e 3 dell'allegato Accordo gli stessi non comportano oneri diretti aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare annualmente nell'ambito del finanziamento del SSR;

**Precisato** che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi di competenza dell'allegato Accordo nel rispetto delle disposizioni di carattere normativo ed economico in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

**Su proposta** dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

**1.** Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'Accordo, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, sottoscritto, a Trieste, in data 9 marzo 2016, dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e dalle Organizzazioni Sindacali FIMP e CIPE, nella seduta del Comitato permanente regionale ex art. 24 dell'ACN, relativo ai seguenti istituti contrattuali:

1. Progetto dematerializzata FVG;
  2. Esercizio del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione (art. 31 ACN);
  3. Integrazione AIR 11.3.2011
- 3.6. Mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni (art. 41).

**2.** Di stabilire che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi di competenza dell'allegato Accordo nel rispetto delle disposizioni di carattere normativo ed economico in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

**3.** Di dare atto che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'allegato Accordo, per quanto attiene al punto 1. Progetto dematerializzata FVG, si provvede con quota parte del finanziamento relativo agli "accordi contrattuali" dell'esercizio 2016 risorse sovra-aziendali, di cui all'allegato 3 della DGR n. 349 del 4.3.2016.

**4.** Di dare atto che per quanto attiene all'applicazione dei punti 2 e 3 dell'allegato Accordo gli stessi non comportano oneri diretti aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare annualmente nell'ambito del finanziamento del SSR.

**5.** Di stabilire che l'allegato Accordo è esecutivo dalla data di adozione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE